

Decreto Rep. 800 - 2014 Prot. n. 59023
Anno 2014 Tit. III Cl. 13 Fasc. 35-3

OGGETTO: Bando per il conferimento di Assegni di ricerca Senior e per il sostegno di ricerche di carattere innovativo e di eccellenza proposte da giovani non strutturati nell'ambito dell'Area Scientifica di Ateneo n. 03 - Scienze Chimiche

IL RETTORE

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova emanato con DR n. 3276 del 16 dicembre 2011;

VISTO l'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 che prevede, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del n. 385 del 16/12/2013 che ha approvato il documento sugli obiettivi e linee strategiche dell'Università di Padova;

VISTO il vigente "Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca";

VISTO il Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 17 relativo alla procedura per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica;

VISTO il Decreto Ministeriale 9 marzo 2011 n. 102 che ha determinato l'importo minimo annuo lordo percipiente degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 20 giugno 2011 n. 100 di fissazione degli importi massimi degli assegni di ricerca;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 04/03/2014;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17/03/2014;

RITENUTO OPPORTUNO provvedere all'emanazione del Bando per il conferimento di Assegni di ricerca Senior e per il sostegno di ricerche di carattere innovativo e di eccellenza proposte da giovani non strutturati nell'ambito dell'Area Scientifica di Ateneo n. 03 - Scienze Chimiche

DECRETA

Art. 1 – Oggetto

E' indetta una selezione per il conferimento di n. 3 assegni di ricerca senior per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito dei settori scientifico disciplinari di interesse dell'Area Scientifica di Ateneo n. 03 - Scienze Chimiche.

Gli assegni di ricerca di durata biennale e di importo lordo percipiente di Euro 21.304 annui, sono banditi ai sensi del Titolo IV – (Assegni di ricerca Senior) del vigente "Regolamento per il conferimento di assegni" e verranno attribuiti per l'esecuzione di progetti di ricerca autonomamente presentati dai candidati, da svolgersi presso il Dipartimento dell'Ateneo eletto dal candidato stesso "sede dell'attività di ricerca" (di seguito "sede della ricerca").

Art. 2 - Requisiti di ammissione

Per la partecipazione alla selezione sono richiesti, pena l'esclusione, i seguenti requisiti:

1. possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito presso una Università italiana o equivalente titolo conseguito all'estero;

2. documentata attività di ricerca scientifica post dottorale, comprovata da un rapporto/contratto di collaborazione di almeno 12 mesi in aree scientifiche pertinenti all'attività di ricerca proposta.

L'attività di ricerca scientifica post dottorale dovrà essere stata svolta in una delle posizioni previste dall'art. 18 c. 5 della L. 240/2010, ovvero tramite borse di studio per attività di ricerca o contratti di collaborazione coordinata e continuativa per attività di ricerca o in posizioni equivalenti in Italia o all'estero. Nel caso di contratti per attività didattica ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010, il contratto dovrà essere accompagnato dalla delibera della Struttura con la quale si stabiliva l'inclusione del titolare del contratto in un progetto di ricerca e la durata di tale progetto.

Le attività post-dottorali in ambito non universitario, dovranno essere comprovate dal contratto stipulato con l'ente presso il quale l'attività si è svolta.

I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del bando.

Nel caso in cui il diploma di dottore di ricerca sia stato conseguito all'estero, esso deve avere durata almeno triennale e deve esserne dichiarata l'equipollenza, ai soli fini della selezione, da parte della Commissione giudicatrice nominata ai sensi del successivo art. 4.

Analogamente, nel caso in cui l'attività di ricerca sia stata svolta in posizioni diverse da quelle di cui all'art. 18 c. 5 della L.240/2010, deve esserne dichiarata l'equipollenza, ai soli fini della selezione, da parte della Commissione giudicatrice nominata ai sensi del successivo art. 4.

Non può essere titolare di assegno di ricerca il personale di ruolo di: Università, istituzioni ed enti pubblici di ricerca e di sperimentazione, ENEA, ASI, Istituto Universitario Europeo, Scuola Normale Superiore di Pisa, Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e delle altre scuole italiane di livello post-universitario assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca.

La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, di dottorato di ricerca con borsa o di specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

Non possono essere conferiti assegni di ricerca a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura eletta "sede della ricerca", ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale. L'Università di Padova può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento verrà comunicato agli interessati mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio dichiarato dal candidato nella domanda.

In ogni caso i candidati, pena l'esclusione, devono trovarsi nelle condizioni di poter stipulare un contratto di durata pari a 24 mesi.

Art. 3 – Domanda di partecipazione

La domanda di ammissione al finanziamento dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente la procedura informatizzata resa disponibile al sito <http://unipd.cineca.it/progettogiovani> a partire dalle ore 13.00 del 25/03/2014.

Si precisa che tutte le indicazioni temporali si intendono riferite all'ora italiana in vigore alla scadenza del bando.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e sotto la propria responsabilità:

- 1) cognome e nome;
- 2) codice fiscale;
- 3) data e luogo di nascita;
- 4) luogo di residenza;
- 5) luogo di domicilio;

- 6) recapito telefonico, indirizzo e-mail;
- 7) cittadinanza;
- 8) di essere in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente titolo conseguito all'estero;
- 9) di aver svolto una documentata attività scientifica, comprovata da un rapporto/contratto di collaborazione post dottorale, di almeno 12 mesi alla data di scadenza del bando;
- 10) di non ricoprire impieghi presso Università o altri Enti indicati al precedente art. 2;
- 11) di non essere parente o affine, fino al quarto grado compreso con un professore appartenente alla struttura eletta "sede della ricerca", ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

La domanda dovrà essere inoltre corredata da:

- 1) **curriculum degli studi e delle ricerche** completo della documentazione utile a comprovare lo svolgimento dell'attività scientifica post-dottorale in aree scientifiche pertinenti all'attività di ricerca proposta, svolta in una delle posizioni previste dall'art. 18 c. 5 della L.240/2010, ovvero tramite borse di studio per attività di ricerca o contratti di collaborazione coordinata e continuativa per attività di ricerca o posizioni equivalenti in Italia o all'estero. Nel caso di contratti per attività didattica ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010, il contratto dovrà essere accompagnato dalla delibera della Struttura con la quale si stabiliva l'inclusione del titolare del contratto in un progetto di ricerca e la durata di tale progetto;
- 2) indicazione dei nominativi di due professori o ricercatori di università o di istituzioni di ricerca esperti dell'ambito disciplinare oggetto dell'attività di ricerca, esterni all'Ateneo di Padova, ai quali sarà trasmessa una email di invito a compilare on line le **lettere di presentazione**. Gli esperti dovranno far pervenire le lettere di presentazione, esclusivamente attraverso la procedura informatica appositamente predisposta tassativamente **entro il 29/04/2014**: non saranno prese in considerazione le lettere pervenute dopo tale data;
- 3) **pubblicazioni scientifiche** e ogni altro titolo ritenuto utile alla selezione con l'indicazione di un sito (o dei siti) web ad accesso libero dove reperirle ovvero allegate in formato .pdf;
- 4) **programma delle attività di ricerca**, redatto in lingua inglese:
 - a) titolo del progetto;
 - b) sommario/abstract (al massimo 4000 caratteri);
 - c) descrizione completa dell'attività di ricerca che il candidato intende realizzare, il dipartimento proposto come "sede della ricerca" e la descrizione dettagliata del supporto tecnico e infrastrutturale che ritiene necessario per svolgere la predetta attività (massimo 16.000 caratteri);
 - d) eventuale nominativo di un docente o ricercatore, afferente al dipartimento proposto come "sede della ricerca", suggerito come referente della ricerca stessa;
- 5) **fotocopia di un documento di identità** (in formato .pdf).

La domanda dovrà essere chiusa, tassativamente, **entro le ore 13.00 del 15/04/2014** pena l'inammissibilità della stessa. Ogni candidato potrà presentare una sola domanda.

Tutte le comunicazioni relative alla selezione saranno pubblicate, con valore di notifica a tutti gli effetti, all'Albo Ufficiale di Ateneo e nel sito (<http://protocollo.unipd.it/albo/viewer>) e nel sito web di Ateneo (<http://www.unipd.it/ricerca/finanziamenti/assegni/assegni-di-ricerca-senior>).

Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva. L'Ateneo può disporre in qualunque momento, con decreto motivato del Rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4 – Procedura di selezione

Le strutture elette "sede della ricerca", entro 15 giorni dalla data di scadenza del bando, dovranno:

- a) deliberare il **nulla osta** allo svolgimento delle attività di ricerca dichiarando anche le risorse disponibili per il supporto tecnico e infrastrutturale per la ricerca richieste dal candidato;
- b) nominare un **docente referente** per le attività di ricerca, tenendo conto anche dell'eventuale preferenza espressa dal candidato.

La mancata concessione del nulla osta da parte della Struttura determinerà l'automatica esclusione del candidato dalla selezione.

Le domande che avranno ottenuto il nulla osta, verranno esaminate da una Commissione giudicatrice per Assegni Senior (CAS) nominata dal Rettore su designazione della Commissione Scientifica di Area, sentiti i dipartimenti interessati, composta da tre o cinque membri, di cui almeno uno interno ed almeno due esterni all'Ateneo.

Non potranno essere membri della Commissione i Direttori delle Strutture, i referenti (suggeriti o assegnati) dei progetti e i sottoscrittori delle lettere di presentazione.

La Commissione procederà alla valutazione delle richieste tenendo conto delle competenze e dell'esperienza maturata dal candidato con particolare rilievo a quella acquisita nel contesto nazionale ed internazionale, dell'arco temporale della produttività e della continuità della attività scientifica e della qualità del progetto assegnando:

- a) fino a 30 punti per: curriculum degli studi e delle ricerche, titoli presentati dal candidato e lettere di presentazione pervenute (fino a 30 punti);
- b) fino a 40 punti per: pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato;
- c) fino a 30 punti per: programma delle attività di ricerca ed eventuale colloquio sul programma stesso e sulle precedenti esperienze di ricerca;

Il punteggio assegnato a ciascuna voce corrisponderà alla media dei punteggi proposti da ciascun membro della commissione.

La data dell'eventuale colloquio, definita nel corso della riunione preliminare della Commissione giudicatrice, verrà resa nota ai candidati, con almeno 15 giorni di preavviso, mediante pubblicazione di un avviso all'Albo Ufficiale di Ateneo (<http://protocollo.unipd.it/albo/viewer>) e nel sito web di Ateneo (<http://www.unipd.it/ricerca/finanziamenti/assegni/assegni-di-ricerca-senior>) con valore di notifica a tutti gli effetti.

Tale pubblicazione costituirà a tutti gli effetti convocazione ufficiale e i candidati non riceveranno alcuna convocazione né comunicazione al domicilio.

La Commissione giudicatrice potrà effettuare le riunioni, anche con modalità telematica, ad eccezione di quella in cui si tengono gli eventuali colloqui con i candidati.

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire un valido documento di identità.

Al termine dei lavori la Commissione formulerà, per ciascun candidato un giudizio complessivo e compilerà una graduatoria provvisoria generale di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai candidati in ciascuna voce.

Per l'inserimento nella graduatoria generale di merito, i candidati dovranno conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 70. In caso di pari merito la preferenza sarà determinata dalla minore età del candidato.

Gli atti della selezione e la relativa graduatoria generale di merito saranno approvati con Decreto del Rettore che verrà pubblicato,) con valore di notifica a tutti gli effetti, all'Albo Ufficiale di Ateneo (<http://protocollo.unipd.it/albo/viewer>) e nel sito web di Ateneo (<http://www.unipd.it/ricerca/finanziamenti/assegni/assegni-di-ricerca-senior>).

Le procedure di selezione per il conferimento dell'assegno dovranno concludersi entro il termine ordinario del 30/06/2014.

Art. 5 – Convocazione dei vincitori e stipula del contratto

Gli assegni di ricerca sono conferiti mediante contratti per lo svolgimento di attività di ricerca stipulati con la struttura eletta "sede della ricerca" (Assegni Senior).

La struttura eletta sede della ricerca concorderà con i vincitori della selezione la data entro la quale, pena la decadenza, dovrà stipularsi il contratto di assegnista: tale data non potrà in nessun caso essere successiva al 31/12/2014.

La mancata stipula del contratto nel termine sopraindicato determinerà la decadenza del diritto all'assegno.

L'attività di ricerca non potrà essere iniziata prima della stipula del relativo contratto e avrà decorrenza non oltre i sei mesi successivi alla stipula stessa.

Ai sensi dell'art. 22 comma 2 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, non può essere destinatario degli assegni di ricerca il personale di ruolo presso le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il titolare di assegno di ricerca in servizio presso amministrazioni pubbliche, diverse da quelle di cui al precedente comma, deve essere posto in aspettativa senza assegni dall'Amministrazione di appartenenza per la durata della collaborazione alla ricerca a decorrere dalla data di inizio delle attività.

La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

In ogni caso i candidati, pena l'esclusione, devono trovarsi nelle condizioni di poter stipulare un contratto di durata pari alla durata indicata nel bando di selezione.

Nel caso di mancato inizio di attività o di rinuncia da parte del vincitore, in presenza di altri idonei in graduatoria, si procederà entro 30 giorni all'attribuzione dell'assegno secondo l'ordine della graduatoria; i 30 giorni decorrono dalla data di mancato inizio dell'attività del vincitore o dalla data della rinuncia.

La condizione di essere collocato in graduatoria in una procedura di valutazione comparativa non costituirà titolo per procedure di valutazione di bandi successivi.

Il conferimento dell'assegno non costituisce rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università. Il pagamento dell'assegno è effettuato in rate mensili posticipate.

Art. 6 - Attività dell'assegnista

I compiti dei titolari degli Assegni Senior, determinati dal contratto individuale, sono svolti presso la "sede della ricerca" prescelta e del regolare svolgimento degli stessi riferirà, al Consiglio della Struttura, il referente nominato ai sensi dell'art. 4.

In limitati casi in cui si documentasse l'esigenza di effettuare attività presso altre sedi, oltre a quelle di competenza dell'Ateneo, l'assegnista Senior deve preventivamente richiedere autorizzazione al Direttore della Struttura prescelta per lo svolgimento delle attività del progetto .

I soggetti titolari di Assegno Senior sono tenuti a svolgere l'attività di ricerca, in modo continuativo e non meramente occasionale, nel rispetto della disciplina prevista dal Titolo IV – Rapporto contrattuale - del vigente "Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca".

Art. 7 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

Gli importi degli assegni sono esenti da prelievo fiscale, applicandosi ad essi le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Università provvede alla copertura assicurativa per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civili alle condizioni previste dalle relative polizze stipulate dall'Ateneo.

Il trattamento di missione del titolare di assegno ricade sui fondi della struttura ospitante o sui fondi di ricerca attribuiti all'assegnista nel rispetto delle modalità previste dal vigente Regolamento di Ateneo per le Missioni.

Art. 8 - Verifica dell'attività dell'assegnista senior

Alla conclusione del primo anno di attività, il titolare dell'assegno deve presentare una relazione al Direttore della struttura nella quale sono illustrati l'attività svolta nell'ambito del progetto e i risultati raggiunti.

Tale relazione, accompagnata dal parere del Referente, verrà valutata dal Consiglio della Struttura "sede della ricerca". La valutazione negativa dell'attività svolta, sarà causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso da parte dell'Università.

La relazione finale, accompagnata dai pareri del Referente e del Consiglio della struttura, verrà trasmessa al Servizio Ricerca dell'Amministrazione centrale e valutata dai competenti organi.

Art. 9 – Norme di salvaguardia o di rinvio

Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alle norme contenute nell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e nel vigente Regolamento per il conferimento di assegni dell'Università degli Studi di Padova e sue successive modifiche o integrazioni, nel vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità" dell'Università degli Studi di Padova con particolare riferimento al Titolo X – Strutture e gestione autonoma

L'Amministrazione si riserva la facoltà di accertare, in ogni fase della procedura, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dai candidati ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dagli eventuali benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in merito alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali


In applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si informa che i dati forniti saranno trattati, in forma cartacea o informatica, solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione ed alla eventuale stipula e gestione del rapporto con l'Università.

I dati contenuti e raccolti nell'ambito del presente procedimento amministrativo potranno essere comunicati agli altri servizi dell'Università di Padova ed ad altri soggetti nella quantità e nei limiti strettamente necessari ad assolvere le finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamenti.

Presso l'Università di Padova, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.L.vo. 196/2003, compreso il diritto di accesso ai dati.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Padova e ai sensi della Legge 7.8.1990 n. 241 e il responsabile del procedimento amministrativo è la dr.ssa Manuela Marini del Servizio Ricerca.

Padova, 24 MAR. 2014

Il Rettore

Il Pro-Rettore Vicario
Prof. Francesco Gnesotto